



SENTENZA N. 47/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74841/PC**, depositato il 21/10/2025 dal signor **(omissis)**, nato a **(omissis)**, rappresentato e difeso, per procura su separato foglio, dall'Avv. Fabio Basso (p.e.c.: avvocato.fabiobasso@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Renato De Martino n. 10, contro l'INPS per il riconoscimento del suo diritto all'esenzione IRPEF della pensione n. 50133716 in godimento quale vittima del dovere in forza dell'art. 3 comma 2 l. 206/2004;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 gli Avvocati Fabio Basso per parte ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, i quali riportandosi -entrambi- integralmente ai rispettivi scritti difensivi e alla documentazione allegata agli stessi, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente (omissis), riconosciuto vittima del dovere con decreto del Ministero della Difesa n. 90 Posizione n. 3/19425 del 16/4/2013 nonché titolare di trattamento pensionistico iscrizione n. 50133716 erogata dall'INPS di Caserta, ha chiesto con il ricorso che venga accertato il suo diritto alla esenzione IRPEF del medesimo trattamento pensionistico, dolendosi del diniego dell'INPS, di cui alla nota del 16/10/2025, opposto all'istanza da lui presentata in sede amministrativa. Nel ricorso, premesse considerazioni sulla sussistenza della giurisdizione pensionistica contabile nella materia de qua, il signor (OMISSIS) ha richiamato il quadro normativo di riferimento (art. 3 comma 2 l. 206/2004 e art. 1 comma 211 l. 232/2016) ritenuto violato dall'Istituto previdenziale nel caso di specie, citando a sostegno della propria tesi la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 453/E dell'1/12/2008, da cui sarebbe possibile desumere senza ombra di dubbio che l'esenzione in parola vale *“su ogni tipo di pensione di pertinenza della Vittima che ne sia destinataria (da lavoro, di anzianità, di vecchiaia, diretta o indiretta, derivante da rapporto di lavoro autonomo, privato o pubblico) e anche su più trattamenti se di spettanza”*, senza alcuna necessità di correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere, come dovrebbe accadere per il ricorrente che è titolare sia di trattamento pensionistico privilegiato correlato all'evento che ne ha determinato il riconoscimento dello status di vittime del dovere, che di quello, iscrizione n. 50133716 e oggetto del ricorso, derivante da servizio prestato come personale civile della pubblica amministrazione. Parte attrice ha altresì

richiamato varia giurisprudenza a conforto della propria tesi

L'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con memoria difensiva in cui ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che dall'esenzione IRPEF sono esclusi, secondo il quadro normativo di riferimento dettagliatamente richiamato, i trattamenti pensionistici non privilegiati ma ordinari. In subordine, nella memoria difensiva INPS *“si eccepisce la prescrizione quinquennale per eventuali restituzioni e si rileva, in ogni caso, che la restituzione sarebbe operante solo a decorrere dall'1/1/2017 per effetto dell'entrata in vigore della L. 232/2016”*.

In data 16/2/2026 parte attrice ha trasmesso nota integrativa a difesa, in cui ha ribadito le conclusioni versate nel ricorso introduttivo ed ha contestato la tesi dell'INPS resistente mediante ampio richiamo a decisioni della Corte di Cassazione ed a sentenze di questa Corte dei conti.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Oggetto del presente giudizio è l'applicabilità al trattamento di pensione diretta percepito dal ricorrente (omissis) del beneficio fiscale dell'esenzione dell'IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma. 211, della l. n. 232/2016.

Il ricorrente si duole, più in dettaglio, della mancata applicazione dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016,

sostenendo che tale beneficio dovrebbe estendersi anche alla pensione INPS iscrizione n. 5013371, derivante dal servizio prestato come personale civile della pubblica amministrazione, e non riguardare soltanto il trattamento pensionistico privilegiato correlato all'evento che ne ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

La difesa dell'Amministrazione previdenziale ha ribadito l'insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l'estensione del beneficio, rifacendosi alla natura eccezionale dei casi di esenzione fiscale ed alla riferibilità della medesima ai soli trattamenti pensionistici privilegiati correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato.

B. Va premesso che l'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"*.

La norma, quindi, estende l'esenzione dall'IRPEF ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza specificare limitazioni sulla tipologia di pensione.

La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, affrontando

esplicitamente la questione, ha confermato che l'esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, indipendentemente dalla correlazione tra la pensione e l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

In particolare, la C. Cass. - Sez. V Civ., con la ordinanza n. 7958 del 25/3/2025 -relativa al ricorso di una madre di militare di leva deceduto in servizio che aveva proposto istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta sulla pensione di reversibilità del marito ad essa corrisposta, per gli anni 2017-2020, esponendo di essere congiunta superstite di vittima del dovere- ha affermato che: *"L'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici [...] a tutti i 'trattamenti pensionistici', senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere"*. Analogamente, la medesima C. Cass. - Sez. V Civ., con la ordinanza n. 7694 del 23/3/2025, relativamente ad un soggetto però direttamente equiparato alle vittime del dovere, ha ribadito che: *"Il beneficio dell'esenzione dall'Irpef valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato, [...] a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento"*, nel senso che deve ritenersi che si tratti di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.

La medesima Sezione della S.C., con la sentenza n. 15056 del 29/5/2024, relativa a soggetto riconosciuto soggetto *"equiparato a vittima del dovere"*, proprio come l'odierno ricorrente, ha accolto tale

interpretazione.

Pertanto, non vi è dubbio, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza sopra citata, che l'esenzione IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, si applichi a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti ad esse equiparati e ai loro familiari superstiti, senza limitazioni alla sola pensione privilegiata direttamente connessa all'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, come sostenuto, invece, dall'Amministrazione resistente.

“Non si rinviene alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo, in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione -alla Legge 13 agosto 1980, n. 466, alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266- sono da considerarsi <funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati>, poiché tali norme <non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.> (Cass. civ., Sez. trib., 4873/2015, 15023/2024, 15115/2024).

Analogamente, deve escludersi che una limitazione oggettiva all'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, commi 5 e 6, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della Legge 3 agosto 2004, n. 206.

La giurisprudenza contabile è peraltro orientata in senso conforme sull'interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, ritenendo che il Legislatore abbia inteso estendere i benefici fiscali, inclusa l'esenzione IRPEF, a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dai soggetti in possesso dello status di vittima del dovere o equiparato o loro familiare superstite, senza limitazioni legate alla causa della pensione stessa (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D'appello n 39/2025; Sezione Giurisdizionale per La Toscana n. 17/2025; Sezione Giurisdizionale per La Toscana n. 18/2025; Sezione Giurisdizionale per La Toscana n. 30/2025; Sezione Giurisdizionale per La Liguria n. 24/2025; Sezione Giurisdizionale per La Campania n. 151/2025)” (Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 72/2025, riguardante fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio).

Per tutto quanto esposto, va, conseguentemente, accertato il diritto del ricorrente, quale soggetto equiparato a vittima del dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, sulla pensione INPS iscrizione n. 5013371, a decorrere dal 1/1/2017, come richiesto in gravame e come reputato corretto -per il caso di accoglimento del ricorso- dall'INPS resistente.

Riguardo la regolazione delle spese di lite, la novità della questione, chiarita solo di recente dalla Suprema Corte, ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente all'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016 sulla pensione INPS iscrizione n. 5013371 a decorrere dal 1/1/2017.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04.03.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)